



Comune di Loro Piceno
Provincia di Macerata

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NUM. 47 DEL 21-03-2019

**Oggetto: CONCESSIONE PATROCINIO LEGALE AL SINDACO PER PROC.
PENALE N. 6493/2019 RGNR PRESSO IL TRIBUNALE DI
MACERATA. AFFIDAMENTO ALL' AVV. MARCO FABIANI**

L'anno duemiladiciannove addì ventuno del mese di marzo alle ore 17:17, nella Residenza Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per trattare, tra l'altro dell'oggetto suindicato alla presenza dei Signori:

Catalini Ilenia	Sindaco	A
LAMBERTUCCI FEDERICA	Vice Sindaco	P
LAMBERTUCCI FABIO	Assessore	P

ne risultano presenti n. 2 e assenti 1

Partecipa il Segretario comunale Sig. Cesetti Alberto

Riconosciuta valida l'adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. LAMBERTUCCI FEDERICA in qualità di Vice Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e la discussione sull'oggetto all'ordine del giorno.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l'articolo 22 del DPR n. 347/1983, l'articolo 67 del DPR n. 268/1987, l'articolo 50 del DPR n. 333/1990 e l'articolo 28 del CCNL del 14.9.2000 i quali prevedono che l'Ente, anche a tutela dei propri diritti e interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assuma a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento;

Dato atto che predetta disciplina, ritenuta dalla giurisprudenza applicabile anche agli amministratori pubblici (cfr. ex multis, Corte dei Conti, Sez. Giurisdiz. Lombardia, 19 ottobre 2005, n. 641; Cass. Civ. SS. UU. 9 marzo 2007, n. 5398; Cons. di Stato, Sez. V, 7 novembre 2007, n. 5786) risponde all'esigenza di evitare che un dipendente o amministratore di un ente pubblico, chiamato ingiustamente a rispondere di presunte attività illecite nell'espletamento dei propri compiti d'ufficio, debba sopportare il peso economico del processo;

Considerato che:

- il Legislatore con la Legge 125/2015 entrata in vigore il 15.8.2015, ha sostituito il comma 5 dell'art. 86 del TUEL nel modo seguente: gli Enti locali di cui all'articolo 2 del presente testo unico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, possono assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato. Il rimborso delle spese legali per gli amministratori locali è ammissibile, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel limite massimo dei parametri stabiliti dal decreto di cui all'articolo 13, comma 6 della l. 31.12.2012 n. 247, nel caso di conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione o di emanazione di un provvedimento di archiviazione, in presenza dei seguenti requisiti: a) assenza di conflitto di interessi con l'ente amministrato; b) presenza di nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti; c) assenza di dolo o colpa grave;

- l'assunzione a carico dell'ente locale dell'onere relativo all'assistenza legale all'amministratore non è automatico, ma consegue solo al verificarsi di una serie di presupposti e di rigorose valutazioni che l'Ente è tenuto ad operare anche ai fini di una trasparente, efficace ed economica gestione delle risorse pubbliche. Tali presupposti e le connesse valutazioni concernono:

- a) l'esistenza di esigenze di tutela di interessi e diritti facenti capo all'ente pubblico;
- b) la stretta inerenza del procedimento penale a fatti verificatisi nell'esercizio ed a causa della funzione esercitata o dell'ufficio rivestito dall'amministrato pubblico;
- c) l'assenza di conflitto di interessi tra gli atti compiuti dal soggetto sottoposto a procedimento penale e l'ente di appartenenza;
- d) la conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione o con l'emanazione di un provvedimento di archiviazione, con cui sia stabilita l'insussistenza dell'elemento psicologico

del dolo e della colpa grave e da cui emerge l'assenza di pregiudizio per gli interessi dell'Amministrazione (cfr. Sentenza Tar Calabria n. 272/2016);

Visto che l'Avv. Ilenia Catalini nata a Macerata il 14/03/1981, residente in Via Francesco Panfilo n.119 Macerata, Sindaco pro tempore del Comune di Loro Piceno (MC) con sede in Loro Piceno, Piazza Giacomo Matteotti n.2 ha presentato una dichiarazione, assunta al prot.n.1940 del 15/03/2019 di questo Ente, con la quale ha comunicato il nominativo del difensore di fiducia scelto nella persona dell'Avv. Marco Fabiani, con studio legale in Macerata in Via Don Minzoni n.11, relativamente al procedimento penale RGNR n.643/2019 davanti alla Procura della Repubblica di Macerata, richiedendo contestualmente il gradimento dell'Amministrazione alla suindicata nomina;

Riscontrato che i primi tre punti sussistono mentre, per il quarto punto, si verificherà la sussistenza a seguito della conclusione del procedimento;

Dato atto che il nominativo del legale di fiducia dell'amministratore, di seguito riportato, risulta essere di gradimento dell'Amministrazione comunale di Loro Piceno, Avv. Marco Fabiani con studio legale in Macerata in Via Don Minzioni n.11;

Tutto ciò premesso;

Richiamati i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e s.m.i.;

Dato atto che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto d'interessi, ai sensi dell'articolo 6 bis L.241/1990, dell'articolo 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale;

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE:

1. - DI PRENDERE ATTO del nominativo del legale di fiducia del Sindaco pro tempore Catalini Ilenia imputata nel procedimento n. 343/2019 R.G.N.R.;
2. - DI DARE ATTO che il nominativo, di seguito riportato, è di gradimento dell'Amministrazione comunale di Loro Piceno e che allo stato non si rilevano conflitti di interesse con l' Avv. Marco Fabiani con studio legale in Macerata in Via Don Minzioni n.11;
3. - DI DARE ATTO che in caso di sentenza di assoluzione o emanazione di un provvedimento di archiviazione, le spese saranno rimborsate all'interessato con separato provvedimento, posto che sussistano tutte le condizioni di legge;
4. - DI DARE ATTO, inoltre, che l'eventuale rimborso da parte dell'ente delle spese legali sostenute dall'interessato, di cui al precedente punto 3, avverrà limitatamente alla parte non indennizzata a quest'ultimo in forza di polizze assicurative attivate dall'interessato e dall'ente;
5. – DI DARE ATTO, infine, che si provvederà ad accantonare in apposito fondo un importo pari al rischio stimato di rimborso all'interessato delle spese legali sostenute, il cui finanziamento avverrà attraverso una diminuzione degli stanziamenti previsti per le spese legali e, comunque, senza oneri aggiuntivi per il bilancio corrente e per quelli degli anni successivi;

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 – mediante separata ed unanime votazione palese.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 ,1 comma . del D.Lgs. n.267/2000 si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui al documento istruttorio.

Parere concernete la regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario in quanto il Responsabile del I settore f.f funzione, D.ssa Ilenia Catalini, risulterebbe in situazione di incompatibilità di conflitto di interessi con il presente atto, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con DPR n. 62/2013;

IL RESPONSABILE del III Settore

(Dott.ssa Federica Paoloni)

Durante la trattazione del presente punto all' ordine del giorno esce il Sindaco Avv. Ilenia Catalini, parte interessata all'atto, ed assume la presidenza il Vicesindaco Federica Lambertucci.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il documento istruttorio predisposto dal Responsabile del procedimento;

Ritenuto di deliberare in merito;

Visto l'art. 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in ordine alla competenza per l'adozione del presente atto;

Acquisti i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi interessati secondo quanto disposto dall'articolo 49 del Decreto Legislativo 267/2000;

Con voti unanimi, favorevoli, resi in forma palese

D E L I B E R A

DI APPROVARE LA PROPOSTA avente ad oggetto: "CONCESSIONE PATROCINIO LEGALE AL SINDACO PER PROC. PENALE N. 6493/2019 RGNR PRESSO IL TRIBUNALE DI MACERATA. AFFIDAMENTO ALL' AVV. MARCO FABIANI"

LA GIUNTA COMUNALE

In relazione all'urgenza che riveste il presente atto, con successivi voti unanimi, favorevoli, resi in forma palese dichiara ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
F.to LAMBERTUCCI FEDERICA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Cesetti Alberto

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il giorno 05-06-2019 è stato pubblicato nel sito web istituzionale, all'albo pretorio on line di questo Comune e contestualmente comunicato ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000.

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DIRETTIVO
F.to Liliana Tiberi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

[] La presente deliberazione è divenuta esecutiva ilperché immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267)

[] La presente deliberazione diverrà esecutiva ildecorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3, T.U.E.L. 18.08.2000 N. 267)

Loro Piceno, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Cesetti Alberto

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo.

Loro Piceno, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Cesetti Alberto
